

- Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.a. - costituita ai sensi dell'art. 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. Entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore di cui al comma 1 costituisce il proprio fascicolo aziendale.

### Capo III

#### GESTIONE DEL FONDO

##### Art. 5.

#### *Ambiti di operatività del Fondo*

1. Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali me-teoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel PGRI.

##### Art. 6.

#### *Regolamento del Fondo*

1. Il soggetto gestore adotta il regolamento del Fondo che prevede necessariamente:

a) scopo perseguito dal Fondo in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021;

b) procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo;

c) durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto;

d) modalità di gestione del Fondo, ivi compresa la gestione finanziaria;

e) obbligo di restituzione di eventuali compensazioni indebitamente percepite da parte dell'agricoltore partecipante;

f) criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione delle compensazioni spettanti all'agricoltore partecipante;

g) modalità e tempistiche per il ricorso da parte dell'agricoltore partecipante in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore.

2. Entro dieci giorni dall'adozione, il soggetto gestore trasmette all'Autorità competente il regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento è approvato con apposito provvedimento dell'Autorità competente, previa valutazione della relativa conformità ai requisiti di cui al presente decreto nonché alle disposizioni della normativa unionale e nazionale di riferimento.

4. L'approvazione di cui al comma 3 è condizione necessaria per l'avvio dell'operatività del Fondo nell'ambito della PAC 2023-2027, fatta salva la gestione della fase sperimentale di cui al successivo art. 10.

##### Art. 7.

#### *Patrimonio e contabilità del Fondo*

1. Il patrimonio del Fondo è separato rispetto al patrimonio del soggetto gestore.

2. Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.

3. Il patrimonio del Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della disponibilità finanziaria annuale.

4. Il Fondo determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni è rideeterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.

5. La contabilità del Fondo è tenuta separatamente dalle altre contabilità relative ad eventuali attività del soggetto gestore.

6. Le risorse del Fondo sono gestite tramite il conto di tesoreria.

##### Art. 8.

#### *Adesione al Fondo e alla copertura mutualistica*

1. La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.

2. La presentazione della domanda unica di cui al comma 1 autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Il prelievo di cui al comma 2 costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante; un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo né l'esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, né alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.

4. Gli organismi pagatori, nei casi di cui al comma 3, provvedono a recuperare tutto o parte del prelievo già versato al Fondo direttamente dall'agricoltore, compensando tali importi nell'ambito delle procedure di recupero vigenti in ambito FEAGA.

